

Deliberazione del Consiglio Comunale, N. 26 del 30/06/2006

REGOLAMENTO USI CIVICI

L. N. 1766 del 16 Giugno 1927

L. R. N. 11 del 17 Marzo 1981

INDICE

I. UTENTI E BENI D'USO CIVICO	3
Articolo 1 - Disciplina	3
Articolo 2.....	3
Articolo 3.....	3
Articolo 4.....	3
II. USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE	3
Articolo 5.....	3
Articolo 6 - Divieti di raccolta.....	3
Articolo 7 - Prodotti secondari	3
Articolo 8 - Soggetti ammessi alla raccolta.....	4
Articolo 9 - Condizioni di raccolta	4
Articolo 10.....	4
Articolo 11.....	4
Articolo 12 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione	4
Articolo 13 - Turnazione della raccolta.....	5
Articolo 14 - Limiti di raccolta.....	5
Articolo 15 - Norma di rinvio.....	5
III. USO CIVICO DEL LEGNATICO E SUL MORTO	5
Articolo 16.....	5
Articolo 17.....	5
Articolo 18.....	5
Articolo 19.....	6
Articolo 20.....	6
Articolo 21 - Norma di rinvio.....	6
IV. USO CIVICO DELLA COLTIVAZIONE DELLE TERRE DEMANIALI	6
Articolo 22.....	6
Articolo 23.....	6
Articolo 24.....	7
V. USO CIVICO DEL PASCOLO	7
Articolo 25.....	7
Articolo 26.....	7
Articolo 27.....	7
Articolo 28.....	7
Articolo 29.....	8
Articolo 30.....	8
Articolo 31.....	8
Articolo 32.....	8
Articolo 33.....	8
Articolo 34.....	9
Articolo 35.....	9
Articolo 36.....	9
Articolo 37.....	9
Articolo 38.....	9
Articolo 39.....	9
Articolo 40.....	9
Articolo 41.....	10
Articolo 42 - Norma di rinvio.....	10
VI. SANZIONI	10
Articolo 43 - Vigilanza	10
Articolo 44 - Tipologia sanzioni.....	10
Articolo 45 - Proventi delle sanzioni.....	10
VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Articolo 46 - Modifiche.....	10
Articolo 47 - Entrata in vigore.....	10

I. UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Articolo 1 - Disciplina

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Castelcivita, provincia di Salerno.
2. Esso s'iscrive nella normativa sancita nelle leggi regionali n. 11 del 17.03.1981, n. 11 del 7.05.1996 nonché nella legge n. 1766 del 16.06.1927 e nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928.

Articolo 2

1. All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Castelcivita hanno diritto:
 - I cittadini naturali del Comune;
 - Coloro che vi dimorano stabilmente da un periodo di non meno di anni due;
 - Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Castelcivita e siano residenti nel Comune stesso;

Articolo 3

1. Il territorio su cui si esercita tale diritto di uso civico è quello demaniale boscoso, seminario, prativo, appartenente al Comune di Castelcivita.

Articolo 4

1. Gli usi civici che si possono esercitare sul territorio comunale su indicato sono:
 - La raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra quali fragole, funghi, tartufi, origano e qualsiasi pianta erbacea di uso domestico, non protetta da speciali leggi;
 - Legnare sul secco e sul morto;
 - Il pascolo.

II. USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

Articolo 5

1. Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

Articolo 6 - Divieti di raccolta

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. È vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta, e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno (art. 8 c. 1 dell'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003));
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco (art. 8 c 2 dell'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BU,RC n. 29 del 30.06.2003)).

Articolo 7 - Prodotti secondari

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 12:

a) funghi epigei o ipogei; b) fragole; c) muschi; d) lamponi; e) mirtilli; f) more di rovo; g) asparagi; h) vischio; i) origano.

Articolo 8 - Soggetti ammessi alla raccolta

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Castelcivita. Può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

Articolo 9 - Condizioni di raccolta

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.
2. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.
3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:
 - strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
 - raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
 - calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno.
 - Le fragole vanno raccolte allorché sono perfettamente mature, con divieto di estirparne le piantine.
 - L'origano va colto allorché maturo, con divieto assoluto di estirpare con le radici, le piantine.

Articolo 10

1. È consentita la ricerca e la raccolta di qualsiasi altra pianta erbacea o medicinale, purché non vietata da leggi statali o regionali.

Articolo 11

1. L'esercizio per la raccolta dei tartufi si esercita in conformità della legge 17 luglio 1970, n. 568 e del regolamento Comunale.

Articolo 12 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie elencate nel precedente articolo 2.
2. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga, può autorizzare alla raccolta anche altre persone fisiche non residenti previo rilascio di un permesso a pagamento così come sarà stabilito da apposito regolamento specifico da adottare. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.
3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si faccia riferimento al Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali da adottare dal Comune di Castelcivita.

Articolo 13 - Turnazione della raccolta

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento,, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento: stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base d'apposite segnalazioni dell'Autorità forestale.
3. E' vietata la raccolta dei funghi epigei e dei tartufi il venerdì di ogni settimana.

Articolo 14 - Limiti di raccolta

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Castelcivita, potranno raccogliere quotidianamente i, prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:
 - a) funghi epigei siano o no commestibili Kg. 5 (chilogrammi cinque);
 - b) funghi ipogei (tartufi) Kg. 1 (chilogrammi uno);
 - c) fragole Kg. 0,500 (grammi cinquecento) art. 5 L.R. 40/94;
 - d) origano Kg. 2 (chilogrammi due).

Articolo 15 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la provincia di Salerno, e quelle del Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali del Comune di Castelcivita.

III. USO CIVICO DEL LEGNATICO E SUL MORTO

Articolo 16

1. La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie, del frascame, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie, e limitatamente alla chioma di essi idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
2. Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici.
3. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previo accertamento e marchiatura con martello comunale.
4. È vietata la raccolta di fogliame, di semi, lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche o marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente, anche quando tale materiale risultasse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dal Sindaco.

Articolo 17

1. La Giunta Comunale può autorizzare i cittadini che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e privi di qualsiasi lavoro o attività individuale a raccogliere legna in misura maggiore dal bisogno e a venderla agli abitanti di Castelcivita.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste, dal presente articolo la Giunta Comunale stabilirà anche il quantitativo massimo.

Articolo 18

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatICO potrà autorizzarsi, nei limiti di effettivi bisogni:
 - A)- La concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali;
 - B)- Il legname occorrente alla costruzione di capanne, alla chiusura di mandrie e recinzioni

di fondi, nonché per l'impianto di reti e la manipolazione di formaggi, ad allevatori, purchè abbiano provveduto alla denuncia degli animali fidati nel Demanio del Comune di Castelcivita.

Articolo 19

1. Le concessioni del precedente articolo sono gratuite e vanno esercitate sentito il parere dell'Autorità Forestale.
2. Tuttavia, allorchè l'Amministrazione Comunale assegna, entro l'anno, legna da ardere proveniente da tagli culturali, o da riserve contrattuali con le Ditte aggiudicatarie di boschi, i cittadini che hanno utilizzato ai sensi dell'art. 16 comma 3, il materiale legnoso in eccedenza ad una canna come dal vigente regolamento per la distribuzione della legna da ardere e quello raccolto in eccedenza ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento cubato e registrato a cura dell'Ufficio dei Vigili Urbani, sono privati dell'assegnazione.
3. Le concessioni del materiale legnoso a pastori o vaccai limitatamente al bisogno per la manipolazione dei formaggi, a condizione che questa avvenga sui luoghi di pascolo, vengono in ogni caso mantenute.

Articolo 20

1. Chiunque ottenesse sotto falso nome concessioni di materiale legnoso non per i propri bisogni ma per cederlo o venderlo ad altri, oltre alla confisca del materiale, ad una sanzione amministrativa, conciliabile presso il Sindaco, da Euro 50,00 a Euro 300,00.
2. Il Comando dei Vigili Urbani, previo tutti gli opportuni accertamenti sugli effettivi bisogni del richiedente e previo accordi con il locale Comando Stazione Forestale apporrà a tergo della richiesta il N. della particella Forestale del Piano di assestamento presso la quale potrà essere prelevato il quantitativo di legname, la quantità da assegnarsi ed il tempo per l'esbosco, curandone anche la registrazione in apposito registro.

Articolo 21 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al legnatice non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

IV. USO CIVICO DELLA COLTIVAZIONE DELLE TERRE DEMANIALI

Articolo 22

1. Ogni cittadino ha il diritto di coltivare, per i propri usi familiari, quei terreni del Demanio del Comune, assegnati alla Categoria (a) dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici e regolarmente riportati con tale destinazione sul Piano di Assestamento Forestale vigente per il Comune di Castelcivita.
2. È vietata la coltivazione delle terre quando:
 - A) Anche se destinate all'uso agricolo sia in pervenuto divieto o vincolo forestale a scopo difesa idrogeologica del suolo;
 - B) Sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione;
 - C) Trattasi di terreni o superficie di strade comunali o tratturi, anche se non più utilizzate, dovendosi tutelare il civico di percorribilità;
 - D) Siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione Comunale di realizzazione di opere di pubblico interesse.

Articolo 23

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto bisogno familiare e viene determinata dall'Amministrazione Comunale all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente o dalla sua famiglia.
3. L'Amministrazione Comunale potrà altresì concedere la coltivazione di terreno demaniale a cooperative agricole aventi la sede legale in Castelcivita mentre resta vietato l'affidamento a qualsiasi titolo della lavorazione ad altri.
4. Il terreno coltivato deve essere recintato.

Articolo 24

1. L'Amministrazione Comunale, nell'autorizzare la coltivazione, fisserà un canone annuale sulla base del reddito catastale del terreno, ispirandosi al criterio di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla conservazione dell'ambiente e della natura, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 38.

V. USO CIVICO DEL PASCOLO

Articolo 25

1. Il diritto di pascolo di cui all'articolo n. 4 lett. C del presente Regolamento si intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnato alla Cat. A (Boschi e Pascoli) dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici e previsti a tale destinazione dal Piano di Assestamento Forestale vigente per il Comune di Castelvita.

Articolo 26

- Fanno parte del Demanio Comunale le seguenti località con Decreto del R. Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli in data 28/1/1936 – XIV

Destinazione	Natura della Località	Estensione (Ha)
• S. Giovanni	pascolo	165.05.94
• Costa della Valle	“	96.75.99
• Macchietelle	bosco ceduo	67.80.30
• Mortellina	pascolo	192.79.28
• Anzo della Cisterna	“	42.59.76
• Medoro	bosco ceduo	89.80.18
• Savuco	“	40.61.48
• Petrosa	pascolo	21.78.98
• Valle delle Capre ¹	bosco d'alto fusto	
• Vallecono	pascolo	24.53.72
• Scruccolo	“	6.99.38
• Campiglio	“	28.07.89
• Varco della Rocca	seminativo	10.56.82
• Timpone di S.Maria-Valle Bensa	pascolo	11.21.48
• Montagna	bosco	860.70.73
• Civita	pascolo	413.18.83

- Inoltre il territorio del demanio comunale adibito a pascolo è suddiviso in N. 3 sezioni secondo la tabella n. 1 e la cartografia allegata al presente regolamento.

Articolo 27

1. Il Pascolo è vietato:
 - A)- Sulle aree non espressamente indicate;
 - B)- Sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultano da molto tempo incolte;
 - C)- Sulle aree per le quali è intervenuto decreto di sdemanializzazione;
 - D)- Su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore a 5 anni, salvo ulteriori divieti da parte delle autorità forestali;
 - E)- Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento, sulle piste sciobarie, su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti, per le leggi statali o regionali, nonché sulle strade comunali.

Articolo 28

- Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:
 - A) le vacche e i bovini in genere;
 - B) i cavalli, i muli, gli asini e gli equini in genere;
 - C) le pecore e le capre. Le capre nei siti nei siti indicati ed autorizzati dall'Autorità

¹ Superficie demaniale compresa nel Demanio Comunale Montagna.

Forestale.

Articolo 29

1. È proibito agli aventi diritto di immettere nei propri greggi o armenti animali appartenenti a proprietari diversi di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome, pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.
3. È vietato, altresì, di concedere le cosiddette scostature ad animali forestieri ed a quelli di cittadini fidati in altre sezioni o in altri demani.

Articolo 30

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scure ed altri attrezzi atti a tagliare o danneggiare.
2. È vietato, altresì asportare dal pascolo legname, fieno e letame per trasportarli su beni privati.

Articolo 31

1. Entro il 31 marzo di ogni anno con avviso pubblico saranno invitati i contribuenti a denunciare entro il 28 febbraio successivo i singoli cespiti soggetti delle imposte e tasse dovute al Comune.
2. Entro tale ultima data i cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali sui territori demaniali destinati al pascolo dovranno:
 - A)- Dichiarare all'ufficio comunale addetto la specie ed il numero degli animali;
 - B)- Esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - C)- Aver marchiato a fuoco il bestiame grosso e con puntini a colori quello piccolo, dichiarandone le iniziali o i colori;
 - D)- Aver dichiarato quale sezione di pascolo e l'eventuale stazione di sosta del demanio intendono utilizzare;
 - E)- Aver pagato il 50% della fida corrente per l'anno in corso;
 - F)- Qualunque variazione in meno avvenga nel numero degli animali dopo l'ammissione alla fida non sarà tenuta in considerazione, anche se denunciata, salvo i casi di cui al punto successivo;
 - G)- Solo in caso di morte o dispersione di rilevante numero di animali, tempestivamente denunciata, il Comune rimborserà, con criterio assolutamente discrezionale, il corrispettivo della fida in proporzione del tempo che ancora occorreva per la chiusura della fida stessa e salvo il caso che i capi morti o dispersi siano sostituiti con altri;
 - H)- Per gli animali da immettersi al pascolo dopo l'epoca delle denunce e cioè nel corso dell'anno solare, occorre eseguire anche preventivamente la denuncia e l'Amministrazione Comunale formerà ruoli suppletivi;
 - I)- La riscossione dei ruoli sia principale che suppletivi sarà fatta con le stesse modalità della riscossione delle altre entrate del Comune e cioè a mezzo dell'esattore-Tesoriere.

Articolo 32

1. Allo scopo di tutelare i pascoli resta vietato, anche in conformità delle prescrizioni di massima vigenti, l'ingresso sul territorio Demaniale prima del 15 maggio oltre i mt. 1000 s.l.m. per il bestiame piccolo (ovini e caprini) e prima del 16 maggio per quelli grossi (bovini ed equini) e 15 maggio oltre i 1200 mt. s.l.m. per qualsiasi specie di animali.
2. Uscita autunnale dai pascoli demaniali 30 settembre per tutte le specie.
3. Tali termini potranno essere modificati dall'Amministrazione Comunale a secondo dell'andamento stagionale.

Articolo 33

1. L'Amministrazione Comunale di concerto con la Comunità Montana degli Alburni e l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste determinerà per ogni anno il carico di bestiame, per tutte le specie, compatibile sulle sezioni pascolive, fatte salve le aree destinate per il turno triennale di riposo, dividendo le stesse in due categorie; quelle sulle quali dovrà

esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso (bovini ed equini) e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per bestiame piccolo (ovini e caprini).

2. Per la divisione in categoria delle sezioni devono essere sentite le categorie interessate le quali hanno anche la facoltà di chiedere che la superficie della sezione pascoliva possa essere divisa ed assegnata, per l'esercizio di pascolo, ad ogni singolo proprietario di bestiame.

Articolo 34

1. I pastori nella sezione di pascolo, dovranno far utilizzare l'erba del pascolo al bestiame ovino e caprino sempre riunito in greggi custoditi, incominciando dalla monticazione delle località più basse e finendo con quelle delle zone più elevate.

Articolo 35

1. L'esercizio del pascolo nelle zone già soggette al miglioramento culturale, sarà regolato in sito con turni di utenza fra tutti gli aventi diritto ammessi annualmente all'uso dei pascoli demaniali.

Articolo 36

1. I pastori hanno l'obbligo di falciare l'erba non consumata dal bestiame nei singoli scomparti.

Articolo 37

1. La fida, che dovrà pagarsi, viene fissata dal Consiglio Comunale.
2. Essa sarà pagata per metà all'atto dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 31 del presente regolamento e la rimanente metà a tutto il 10 agosto di ciascun anno.

Articolo 38

1. È istituita un'apposita Commissione Consuntiva di nomina del Consigliere, presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta da n. 2 consiglieri comunali di cui uno nominato dalla minoranza.
2. La Commissione si riunisce annualmente nel mese di febbraio per proporre al Consiglio Comunale l'importo della tassa di fida dovuta per le categorie di animali di cui all'Art. 28 del presente Regolamento.
3. La Commissione, sentiti eventualmente i contribuenti, proporrà al Consiglio Comunale come reinvestire il ricavato dalla tassa di fida, che, dovrà essere destinata al miglioramento delle condizioni di pascolo del demanio comunale.

Articolo 39

1. Nella necessità di una graduatoria, per l'assegnazione della fida, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a) l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
 - b) Il non versare in condizioni economiche disagiate;
 - c) la non buona condotta morale e civile;
 - d) il non essere capo famiglia;
 - e) il non essere allevatore a titolo principale.

Articolo 40

1. L'ingresso arbitrario sulle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'art. 32 del presente regolamento e l'uscita dopo la data fissata dal precitato articolo, la mancanza di denuncia preventiva di ingresso come previsto dall'art. 31 e la mancanza di marchiatura e coloritura, comporta il pagamento del doppio della fida stabilita salvo che l'infrazione non sia più grave perché interessante la parte sanitaria, nel qual caso si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 41

1. Agli allevatori organizzati in una cooperativa di produzione e lavoro che richiedano in concessione una sezione di pascolamento demaniale comunale, la fida pascolo verrà pagata dalla cooperativa con la seguente articolazione
 - per i primi due anni della concessione della sezione.....nessuna fida
 - il 3° annoil 30% della fida
 - il 4° anno.....il 60% “ “
 - dal 5° anno.....l'80% “ “
2. Rimangono a totale carico della cooperativa le spese di gestione e manutenzione della stazione di sosta e lavorazione prodotti.

Articolo 42 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente, citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la Provincia di Salerno, e quelle del Regolamento sul diritto del pascolo nel Comune di Castelcivita.

VI. SANZIONI

Articolo 43 - Vigilanza

- 1 Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Castelcivita al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.
- 2 Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione, e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale - Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 3 Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981 e dalla L.R. n. 11 del 10.01.1983.

Articolo 44 - Tipologia sanzioni

1. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

Articolo 45 - Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. n. 1/1981.

VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 - Modifiche

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

Articolo 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi, degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/1977.